

**TRIBUNALE DI PALERMO****SEZIONE TERZA CIVILE****VERBALE DI UDIENZA**

Il giorno 7 giugno 2024, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiamata la causa iscritta al n. 3184/2021 R.G.A.C., sono presenti [REDACTED] in sostituzione [REDACTED] e l'avv. Diego Ferraro per Italiana Assicurazioni.

I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.

[REDACTED] chiede la liquidazione delle spese in favore dell'av [REDACTED] [REDACTED] stante l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di parte attrice.

**IL GIUDICE**

si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.

Il G.O.T.

*Adriana Pandolfo*

**IL GIUDICE**

definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:12, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.





**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale di Palermo**

**Sezione Terza Civile**

in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pandolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 *sexies* c.p.c.) la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 3184/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

**TRA**

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. ([REDACTED]) per procura in calce all'atto di citazione

**- attrice -**

**E**

**Italiana Assicurazioni S.p.A.** (00774430151), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Ferraro (diegoferraro@pecavvpa.it) per procura generale alle liti del 27 aprile 2017 (Rep. n. 81957; Racc. n. 38077) autenticata nelle firme dal dott. Angelo Chianale, Notaio in Torino, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

**- convenuta -**

e



[REDACTED] [REDACTED] 1  
[REDACTED] [REDACTED];

- convenuto contumace -

**Oggetto:** risarcimento danni.

❖❖❖

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda risarcitoria proposta, nell'ambito del presente giudizio, da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] Italiana Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;
- 2) condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite della convenuta Italiana Assicurazioni S.p.A., liquidate in complessivi € 1.270,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- 3) compensa le spese tra [REDACTED];
- 4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di [REDACTED].

❖❖❖

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] ha chiesto la condanna di [REDACTED] e della Italiana Assicurazioni S.p.A., al risarcimento dei danni



patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di € 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi – da lei subiti in conseguenza di sinistro verificatosi a [REDACTED] il giorno 18 agosto 2019 alle ore 17:00 circa, quando l'attrice che *“si trovava, n.q. di pedone, nella via San Filippo di [REDACTED]. veniva investita dalla vettura Mercedes “Classe B” [REDACTED] di proprietà del Sig. [REDACTED] ed assicurata per la r.c.a con la Italiana ass.ni”*. A tal fine l'attrice ha precisato che *“la vettura di cui sopra percorreva la via Villagrazia quando, effettuando svolta a sinistra per immettersi nella via San Filippo, [la] investiva [mentre] stava attraversando quest'ultima via, sulle strisce pedonali”*, riportando lesioni personali.

❖❖❖

Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di [REDACTED] [REDACTED] (regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e va dato atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di [REDACTED] [REDACTED] alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente ricevuta alla Italiana Assicurazioni S.p.A. in data 27 maggio 2020 nonché del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. docc., produzione parte attrice].

❖❖❖

Tanto premesso, nel merito, si osserva che la domanda avanzata dall'odierna attrice va respinta, non essendo stata fornita la prova dell'effettiva verifica dell'evento dannoso prospettato in citazione, e



ciò tanto più alla luce delle difese spiegate dalla Compagnia assicurativa convenuta che, nel costituirsi, ha innanzitutto contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, negando – in particolare – che le lesioni lamentate da [REDACTED] fossero eziologicamente riconducibili ad un sinistro ascrivibile a responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà di [REDACTED]

In punto di diritto va evidenziato che *“in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 cc, la parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva”* (Cass. civ. n. 390/2008).

Nel caso in esame, invero la ricostruzione dell'accaduto contenuta nell'atto introduttivo sembrerebbe sostanzialmente confermata dal teste, [REDACTED], che ha dichiarato *“Nell'agosto del 2019, mi trovavo in via San Filippo e aspettavo mia zia che era andata in Farmacia. Mi trovavo sul marciapiede di fronte la Farmacia e ho visto che mentre mia zia (la chiamo zia anche se in realtà è cugina di mia madre) stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, veniva colpita da una macchina, una Mercedes di colore scuro, che provenendo da Via Villagrazia girava a destra sulla Via San Filippo. Credo che non l'abbia neppure vista. Il conducente dell'autovettura si è fermato per prestarle soccorso. Sono accorso anche io ad aiutarla, era a terra e lamentava dolori al piede destro, l'ho aiutata ad alzarsi ma non poteva poggiare il piede a terra. Non ho chiamato il 118 perché mia zia non voleva andare in ospedale per non lasciare la madre malata sola a casa. L'ho quindi accompagnata a casa, dalle parti di [REDACTED]*



Il [redacted] Ho saputo successivamente che dopo un po' tempo (credo qualche giorno) è andata in ospedale perché il dolore al piede persisteva. Non è stata chiamata la Polizia. Non so dire neppure perché mia zia si trovasse in via San Filippo dal momento che non è vicino a casa sua ... anche se abito lontano (Via [redacted]) ero andato a piedi in Via San Filippo per sbrigare delle commissioni che però non ricordo. Dopo l'incidente ho accompagnato a casa mia zia con la sua macchina. L'autovettura ha colpito con la parte anteriore il fianco destro di mia zia. Con l'impatto mia zia è caduta a terra, non è stata sbalzata in avanti. Sul luogo dell'incidente era presenti altri passanti" [cfr. verbale di udienza del 4 ottobre 2022].

Va osservato però che nella fattispecie, dall'esame della documentazione in atti e nel corso dell'istruttoria, non è stata raggiunta la prova della riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni lamentate da parte attrice.

A tal proposito rileva la circostanza che l'attrice, pur avendo riportato (il 18 agosto 2019) la "frattura scomposta del calcagno," abbia effettuato i primi accertamenti sanitari soltanto qualche giorno dopo (23 agosto 2019).

A ciò si aggiunga che il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio non ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attrice, precisando che "Nel casi in esame il meccanismo della frattura non è compatibile con le dinamiche di un incidente stradale con investimento del pedone" [cfr. relazione peritale, dott.ssa Liliya Gutsul, pag. 5].

Rispondendo alle osservazioni formulate dal Consulente tecnico di parte attrice, il C.T.U. ha preliminarmente evidenziato che "L'investimento



*di pedone nell'ambito della lesività medico-legale rappresenta una forma di traumatismo che viene rappresentato come il complesso delle lesioni contusive direttamente o indirettamente esercitate su una persona da un veicolo in movimento [e che] Tale complesso traumatico delle lesioni si svolge secondo ben precise modalità, o fasi, che si realizzano in tutto o in parte, e alle quali corrispondono determinati tipi di lesioni ... (Nella fase dell'urto il pedone subisce l'impatto del veicolo e viene colpito in una parte del corpo. In questa fase predominano le lesioni da colpo diretto come escoriazioni, ecchimosi figurate e ferite lacero-contuse. Sono frequenti le fratture del bacino e degli arti inferiori causate dall'urto contro il frontale del veicolo ... Nella fase della proiezione il pedone, urtato dal veicolo, viene lanciato in avanti e si abbatte al suolo. In questa fase predominano le lesioni conseguenti alla caduta. Si producono lesioni contusive della testa (es., ferite del cuoio capelluto e della faccia, fratture craniche e danni cerebrali) e le lesioni da strisciamento degli arti sul suolo (es., gomiti, ginocchi, dorso delle mani) aventi il carattere di ampie escoriazioni parallele, e così via. Tali lesioni esterne possono essere accompagnate da svariate lesioni degli organi interni e/o fratture" [cfr. allegato n. 5 alla relazione cit., pag. 2 e 3].*

*Ha quindi concluso che "una isolata "frattura scomposta pluriframmentaria del calcagno destro" non può essere inquadrata nelle dinamiche di un investimento del pedone per le sue caratteristiche ... e il suo meccanismo traumatico rappresentato da un'azione diretta (come già è stato sottolineato sopra, il meccanismo della frattura è una caduta dall'alto sui talloni) ... nel caso della ██████████ manca proprio l'impatto con*



*l'automobile in seguito al quale, secondo le osservazioni dalla parte attrice, il corpo si poteva essere proiettato in alto (una circostanza comunque non congrua con le modalità e le dinamiche/fasi di un investimento, v. sopra).*

*In tale circostanza, come già è stato spiegato sopra, nella fase dell'urto il pedone subisce l'impatto del veicolo e viene colpito in una parte del corpo, e questa fase doveva essere rappresentata da altri lesioni, che mancano nel caso in esame; inoltre, tali lesioni per la sua gravità dovevano essere più imponenti della finale frattura calcaneare” [cfr. allegato n. 5 alla relazione cit., pag. 2 e 3].*

A tali conclusioni questo giudice ritiene di aderire avendo il CTU motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili *in toto*) in modo rigoroso ed esaustivo e avendo, altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P. di parte attrice.

In proposito mette conto osservare che *“il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”* (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).

Alla luce delle considerazioni che precedono, devono quindi reputarsi non provate le modalità di accadimento dell'evento allegate dall'attrice nell'atto introduttivo, non potendosi escludere che le lesioni lamentate



dall'attrice possano essere riconducibili ad altre cause.

Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formulata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e Italiana Assicurazioni S.p.A.

❖❖❖

In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., l'attrice va condannata al pagamento delle spese di lite della compagnia convenuta, che vengono liquidate – come in dispositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.

A tale condanna non osta la circostanza che [REDACTED], sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 12 novembre 2020 [cfr. produzione parte attrice], avendo la Suprema Corte precisato che *“l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 74 comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese – si impegna ad anticipare”* (Cass. civ. n. 10053/2012).

La mancata costituzione in giudizio del convenuto [REDACTED]



■■■■■ giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra l'attrice e il detto convenuto.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste, in via definitiva, a carico di parte attrice.

❖❖❖

Palermo, 7 giugno 2024

Il G.O.T.

*Adriana Pandolfo*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

